

DIRETTIVA 2014/42/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 3 APRILE 2014 RELATIVA AL CONGELAMENTO E ALLA CONFISCA DEI BENI STRUMENTALI E DEI PROVENTI DA REATO NELL'UNIONE EUROPEA

Tabella di concordanza

Direttiva	Legislazione Nazionale	Commenti conclusivi e norme di recepimento
<p>Articolo 1 <i>Oggetto</i></p> <p>1. La presente direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un'eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale.</p> <p>2. La presente direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per confiscare i beni in questione.</p>		<p>Si tratta di disposizione di apertura programmatica e descrittiva.</p> <p>La direttiva pone norme minime di armonizzazione allo scopo di agevolare le procedure di reciproco riconoscimento in materia di confisca.</p> <p>La <i>ratio</i> della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. Il primo considerando evidenzia che la finalità della direttiva è quella di imporre agli Stati di dotarsi di mezzi per rintracciare, congelare, gestire e confiscare i proventi da reato, proprio nell'ottica di combattere la criminalità organizzata transfrontaliera. Peraltro, l'articolo 3 ultimo comma prevede una possibilità di estensione ad altri strumenti giuridici, se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati.</p> <p>Si rileva al riguardo che con decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.35 recante "Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio" sono state disciplinate le condizioni per il riconoscimento interno dei provvedimenti di blocco e di sequestro e delle relative richieste; analogamente con decreto legislativo 7 agosto 2015, n.137 è stata disciplinata l'esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri e corrispondentemente l'esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri.</p> <p>Le norme interne prevedono un variegato spettro di ipotesi di confisca in relazione ai reati oggetto dell'intervento della direttiva, di cui si dà conto in seguito (v. articolo 3 che delimita l'ambito di applicazione in tema di confisca diretta e per equivalente). Occorrerà, pertanto, effettuare interventi mirati su specifici punti della direttiva</p>

		che non trovano corrispondenza sul piano dell'ordinamento interno, sotto il profilo delle previsioni sostanziali.
<p>Articolo 2. <i>Definizioni.</i></p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>1) «provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;</p> <p>2) «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene;</p> <p>3) «beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;</p> <p>4) «confisca»: la privazione definitiva di un bene ordinata da un'autorità giudiziaria in relazione a un reato;</p> <p>5) «congelamento»: il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;</p> <p>6) «reato»: un illecito contemplato da uno qualsiasi degli strumenti elencati all'articolo</p>	<p>Si tratta di termini di larga diffusione nel lessico giuridico comune, le corrispondenti definizioni costituiscono patrimonio linguistico acquisito.</p> <p>Per le definizioni di provento si veda l'art.240 codice penale che nomina espressamente il prezzo, il profitto e il prodotto del reato, saldamente definiti come si legge a fianco dalla giurisprudenza.</p> <p>Con il termine "cosa" del medesimo art.240 c.p. si intendono i beni di qualsiasi natura contemplati dalla definizione di cui alla direttiva.</p> <p>Per "beni strumentali" l'art.240 c.p. discorre di "cose che servono o furono destinate a commettere il reato". Sul piano processuale l'articolo 253 c.p.p. discorre di "corpo del reato e di cose pertinenti al reato" definendo il corpo del reato come "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo".</p> <p>La confisca è definita dall'art.236 c.p. quale misura di sicurezza patrimoniale. Le ulteriori ipotesi di confisca autonomamente previste dal codice penale e dalle leggi speciali hanno regime diverso vuoi come pena accessoria (art.600 bis-600 quinquies); vuoi come misura sanzionatoria consistente in un prelievo pubblico a compensazione di un profitto illecito (art.322 ter c.p., art.640 quater c.p.) laddove prevista anche per equivalente.</p> <p>Per "congelamento" si rinvia alle norme processuali in materia di sequestro probatorio e preventivo, rispettivamente: artt.253, 254,254 bis, 255,259, 260, 261, 262 e 263 c.p.p. e 321 c.p.p.</p> <p>Per "reato" si rinvia al titolo III del libro I del codice penale.</p>	<p>Non appare opportuno introdurre analoga disposizione definitoria.</p> <p>In tema di confisca il profitto e il prodotto del reato sono intesi, rispettivamente, come il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito e come l'insieme delle cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato; per quanto l'ordinamento interno non contempli testualmente la nozione di provento, i beni strumentali sono le cose che servono o furono destinate a commettere il reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato.</p> <p>Invero, il considerando 11, con riferimento al provento di reato, precisa che nel caso di commistione dei proventi del reato con beni di origine lecita, sarà possibile confiscare fino al valore stimato dei provvedimenti confusi.</p> <p>E' possibile confiscare, conformemente alla <i>ratio</i> della direttiva, anche tutti gli utili anche <u>indiretti</u> che derivano dai proventi di reato.</p> <p>L'allargamento della nozione di provento di reato, nonché l'estensione ai beni strumentali, può essere operata in via interpretativa. In particolare, sia la nozione di "prezzo" sia quella di "profitto" possono ricomprendersi all'interno del più ampio concetto di "provento" del reato: locuzione frequentemente utilizzata dalla normativa comunitaria, inclusiva di tutto ciò che deriva dalla commissione del reato nelle diverse nozioni - indicate nell'art. 240 c.p., commi 1 e 2 - di prezzo, prodotto e profitto (Sez. Unite, 6.10.2009 n. 38691, 28.4.1999 - 8.6.1999, n. 9, Bacherotti).</p> <p>Sul piano delle forme il sequestro preventivo dei beni costituenti il profitto, il prezzo, il prodotto del reato ovvero delle cose che servono a commetterle costituisce, quale provvedimento provvisorio di natura cautelare un'ipotesi di temporaneo "congelamento" di tali cose compatibile con la nozione fatta propria dalla direttiva.</p>

<p>Art. 3. <i>Ambito di applicazione.</i></p> <p>La presente direttiva si applica ai reati contemplati:</p> <p>a) dalla convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea («Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari»);</p> <p>)dalla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro;</p>	<p>codice penale: articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 316 ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) , 321 codice penale (pene per il corruttore).</p> <p>Articolo 322 bis codice penale, inserito dall'art.3 comma 1 della L. 29 settembre 2000, n.300 e modificato dalla L. 20 dicembre 2012 n.237 (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).</p> <p>codice penale art 453 (come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2016, n.____), 454, 455, 460, 461.</p>	<p>Per tutti i reati indicati commessi da funzionari pubblici, anche nell'ambito degli organi della comunità europea (art.322 bis) o incaricati di pubblico servizio è prevista la confisca diretta e per equivalente dall'art.322 <i>ter</i> c.p., anche nei confronti del privato corruttore: “Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.</p> <p>Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.</p> <p>Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato”.</p> <p>È inoltre prevista la confisca estesa ex art.12 <i>sexies</i> d.l. 306/1992.</p> <p>Si introduce, in conformità al disposto dell'art.3 lettera b) della direttiva l'articolo 466 bis del codice penale che prevede la confisca diretta e per equivalente del profitto, del prodotto e dei beni strumentali per i reati ivi previsti: «466-<i>bis</i> (Confisca)</p> <p>Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma</p>
--	---	---

<p>c)dalla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;</p>	<p>Art. 55 comma 9 decreto legislativo 231/2007: “Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.</p>	<p>dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.». Si è prevista inoltre la modifica dell'art.12 <i>sexies</i> d.l. 306/1992. Al riguardo la confisca estesa viene introdotta in maniera corrispondente al considerando n.19 della direttiva, riferito espressamente ai gruppi criminali, ai reati associativi finalizzati alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati. La previsione appare proporzionale e corrispondente al fenomeno criminale in esame. D'altra parte lo strumento sarebbe eccessivo ove riferito alle singole condotte monosoggettive, la cui integrazione e dunque la punibilità consegue è anche alla sola detenzione di poche banconote (si pensi all'art.455 c.p.). In questa prospettiva l'opzione alternativa di prevedere la confisca estesa per fattispecie di minore disvalore e foriere di profitti minimi sarebbe del tutto sovrabbondante rispetto agli scopi prefissati dalla medesima direttiva</p> <p>È stato modificato l'art. 55 comma 9 bis del medesimo decreto, introducendo un'ipotesi di confisca obbligatoria anche per equivalente del profitto e del prodotto del reato.</p>
---	---	--

<p>d) dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato;</p>	<p>Codice penale art.648 bis (riciclaggio) 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter.1 c.p. (autoriciclaggio).</p>	<p>L'art.648 quater codice penale stabilisce: "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.</p> <p>In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti".</p> <p>L'art.12 sexies del d.l. 306/1992, che già contemplava la confisca estesa per i medesimi reati, è stato conseguentemente modificato onde ricomprendere anche il reato di autoriciclaggio (art. dello schema di decreto)</p>
<p>e)dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ;</p>	<p>Codice penale: art. 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico); art. 270 ter (assistenza agli associati); art.270 quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); art.270 quater.1 organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo); 289 bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).</p> <p>Articolo 2635 codice civile (Corruzione tra privati).</p>	<p>L'art.270 bis del codice penale che già contemplava la confisca diretta dei beni strumentali e del profitto.</p> <p>Il DDL recante Norme per il contrasto al terrorismo (in via di pubblicazione) ha previsto la confisca anche per equivalente, dei beni strumentali, del profitto e del prodotto dei reati commessi con finalità di terrorismo di cui all'art.270 sexies c.p. introducendo l'art.270 septies c.p.</p> <p>Si è proceduto a modificare l'art.12 sexies del d.l. 306/1992 prevedendo la confisca estesa anche per i reati menzionati, attraverso la dizione "terrorismo anche internazionale".</p>
<p>f) dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i</p>	<p>L'art.2641 c.c. contempla già la confisca per equivalente per tutti i reati contemplati dal titolo XI del libro V del codice È stato aggiunto un comma finale all'art.2635 c.c. che prevede che la confisca per equivalente sia eseguita per un valore</p>

<p>g) dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;</p> <p>h) dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata;</p>	<p>liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p>Codice penale: art.416 bis c.p., (associazioni di tipo mafioso anche straniero)</p>	<p>corrispondente al profitto, in misura comunque non inferiore a quello del denaro o delle utilità date o promesse ai soggetti indicati nei commi 1 e 2. Vale a dire in misura non inferiore al prezzo della corruzione secondo quanto già previsto per i funzionari pubblici dall'art.322 ter c.p.</p> <p>In maniera conseguente al fine di prevedere la confisca estesa, tra i delitti presupposti dell'art.12 sexies del d.l. 306/1992 è stato inserito il reato in esame.</p> <p>L'art.4 dello schema di decreto legislativo modifica l'art.73 del DPR 309/90 nel senso di prevedere come obbligatoria la confisca anche per equivalente del profitto derivante dalle condotte ivi contemplate con esclusione dei fatti di lieve entità.</p> <p>L'art.12 sexies del d.l. 306/1992 già prevede la confisca estesa sia per i delitti di cui all'art.73, che per quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74)</p> <p>L'art.416 bis c.p., comma 7, prevede la confisca obbligatoria dei beni strumentali oltre che del profitto, del prodotto e del reimpiego dei proventi del reato; l' art 12 sexies d.l. 306/1992 disciplina la confisca estesa anche per equivalente per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni o per agevolare l'associazione mafiosa; gli artt. 4 e 16 d.lgs 159/2011 prevedono la confisca di prevenzione, disciplinata dal codice antimafia decreto legislativo n.159 del 2011.</p> <p>In materia di criminalità organizzata non si è inteso intervenire in senso modificativo delle leggi esistenti dal momento che sia per il reato associativo sia per i singoli reati commessi nell'ambito dell'organizzazione criminale sono previsti plurimi</p>
--	---	--

		<p>strumenti volti all'ablazione di ogni arricchimento economico derivante dalle condotte illecite in parola.</p> <p>Il sistema di misure di prevenzione patrimoniale si è consolidato intorno alla figura dell'indiziato mafioso. Si tratta di un apparato di norme in sé non incompatibile con la direttiva e che prescinde dalla condanna penale.</p> <p>L'art.12 sexies del d.l. 306/1992 prevede la confisca estesa e può essere azionata anche successivamente alla condanna penale nei confronti del patrimonio posseduto in sproporzione rispetto ai redditi del condannato. Significativamente per tutti i reati commessi non solo con modalità mafiose ma anche al fine di agevolazione della associazione la confisca estesa è prevista anche per equivalente dal comma 2 ter del medesimo art.12 sexies.</p> <p>Lo stesso art.416 bis c.p. è congegnato nel senso che oltre al tradizionale profitto del reato la confisca all'esito del relativo processo si estende al reimpiego del profitto e del prodotto del reato. Ne discende che nei confronti dell'associato, già all'esito delle condanna, sono confiscabili le attività economiche oggetto di trasformazione, che siano pertinenti al reato associativo, in maniera quindi più ampia e penetrante rispetto a quello del valore equivalente del mero profitto.</p> <p>In ogni caso nel rispetto del principio di proporzione si è chiarito in giurisprudenza che <i>“poiché il reimpiego avviene mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti dei beni già nella legittima disponibilità del soggetto, l'effetto ablativo deve essere limitato al valore del bene acquisito in conseguenza del reimpiego e, cioè, all'incremento patrimoniale ingiustificato</i> (Cass., 28 marzo 2002, Ferrara).</p> <p>L' aggressione dei beni è consentita anche nei confronti di terze persone dal momento che l'art.12 quinquies del medesimo d.l. 306/1992 punisce l'intestazione fittizia dei beni sia a carico del soggetto mafioso che del prestanome e si tratta di reato che pure dà accesso alla confisca estesa, di regola anche per equivalente, ove connesso al reato associativo perché ne agevola la sussistenza o perché commesso con le medesime modalità mafiose.</p> <p>Né si profilano vuoti di tutela dal</p>
--	--	--

<p>i) dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;</p> <p>j) dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia</p>	<p>Codice penale: Art. 601 c.p. come da ultimo sostituito dall'art.2 comma 1 lett.b) del d.lgs.4 marzo 2014, n.24. (tratta di persone); art 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi)</p> <p>Codice penale: Art.600 bis (prostituzione minorile); 600 ter (pornografia minorile); 600 quater (detenzione di materiale pornografico); 600 quater.1 (pornografia virtuale); 600 quinques (iniziative turistiche volte allo</p>	<p>momento che la giurisprudenza nazionale ha chiarito come il delitto associativo in esame non concorre con quello di riciclaggio e ne può essere il presupposto. Ne discende che colui che ricicli denaro per conto dell'associazione criminale, pur non facendone parte, è raggiunto dalla norme in materia di riciclaggio, ivi comprese quelle che già prevedono come obbligatoria la confisca, anche estesa e per equivalente (art.648 quater c.p. e il più volte citato art.12 sexies del d.l. 306/1992).</p> <p>L'ulteriore previsione di una confisca per equivalente in caso di condanna per il delitto di cui all'art.416 bis c.p. appare pertanto inopportuna, disfunzionale e foriera di dubbi interpretativi, innestandosi in un sistema complesso, completo e consolidato nel tempo circa gli strumenti di aggressione, particolarmente penetranti dei patrimoni mafiosi</p> <p>Art. 600 septies codice penale: "Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinques, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter"</p> <p>Art. 600 septies del codice penale – vedi sopra</p> <p>Per i reati contemplati dalle lettere i) e j) della direttiva è già prevista la confisca estesa.</p>
--	---	--

<p>minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio ;</p> <p>k) dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio;</p> <p>nonché da altri strumenti giuridici se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati.</p> <p><i>Articolo 4 confisca</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia.</p> <p>2. Qualora la confisca sulla base del paragrafo 1 non sia possibile, almeno nei casi in cui tale impossibilità risulti da malattia o da fuga dell'indagato o imputato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato laddove sia stato avviato un procedimento penale per un reato che può produrre, direttamente o</p>	<p>sfruttamento della prostituzione minorile);</p> <p>Codice penale: art.615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico); art. 615-quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici); art. 615-quinquies (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); art. 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); art. 617-sexies (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) introdotti dalla L. 23 dicembre 1993, n. 547 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”</p> <p>In materia di confisca anche per equivalente si è dato conto delle norme già esistenti sopra sub art.3 e degli interventi necessari al fine di dare attuazione alla direttiva.</p> <p>La norma generale sulla confisca (facoltativa e obbligatoria) è l’art. 240 codice penale.</p> <p>In relazione al paragrafo 2 dell’articolo 4 si rinvia a Codice di procedura penale: articoli 420 bis e ss. assenza dell’imputato e impedimento a comparire. Sulla fuga si rinvia all’art.296 c.p.p. che disciplina la latitanza dell’indagato raggiunto in ipotesi da misura cautelare.</p> <p>Quanto al principio di proporzionalità, pur non essendo tipizzato in via generale, essendo</p>	<p>Art.240 comma 2 n.1 bis codice penale che già prevedeva l’obbligatoria confisca dei beni strumentali alla realizzazione dei reati in materia di criminalità informatica è stato modificato come segue: <i>Al comma 2 numero 1 bis dell’articolo 240 dopo le parole «640 quinquies» è aggiunto il seguente periodo:</i></p> <p><i>«nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti»</i></p> <p>Si è inoltre intervenuto sul testo dell’art.12 sexies al fine di prevedere la confisca estesa nel caso in cui i reati in esame abbiano colpito “tre o più sistemi” al fine di dare contenuto proprio ai termini “un numero significativo di sistemi” adoperati dalla direttiva all’art.5.</p> <p>L’articolo 4 paragrafo 1 della direttiva contempla la confisca, totale o parziale, di beni strumentali oltre che dei proventi del reato, anche nella forma per equivalente. Il considerando 17 della direttiva impone di applicare il parametro della proporzionalità della misura, in relazione al valore dei beni strumentali interessati.</p> <p>Quanto alla tipologia delle confische, l’articolo 4 prevede: a) al primo comma la confisca conseguente a condanna penale definitiva, avente ad oggetto sia i proventi del reato e gli altri strumenti del medesimo, sia la confisca per equivalente, in via sussidiaria o alternativa, con ampliamento del concetto di provento di reato, e imposizione del limite della proporzione. Dal considerando 13 emerge che il congelamento e la confisca sono concetti autonomi, suscettibili di essere attuati negli Stati membri utilizzando gli strumenti che, in</p>
---	--	--

<p>indirettamente, un vantaggio economico e detto procedimento avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l'indagato o imputato avesse potuto essere processato.</p>	<p>previsto solo per specifiche fattispecie (l'art. 187 bis TUF), esso è comunque immanente in questa materia, atteso che la confisca di cui all'art. 12 sexies ha come presupposto la sproporzione tra i redditi di cui ha la disponibilità e quella dei redditi dichiarati.</p>	<p>base al diritto nazionale, sarebbero considerati sanzioni o altri tipi di misure. In definitiva, la direttiva lascia liberi di Stati membri di stabilire la natura dei provvedimenti di confisca e dei relativi procedimenti. L'unico limite è che operi anche nei processi in contumacia. Nel considerando 14 si prevede la generalizzazione della confisca di beni strumentali proventi del reato a seguito di condanna definitiva, anche estendendolo ai reati non contemplati dalla direttiva. Si lasciano liberi gli Stati membri di definire la confisca di beni di valore equivalente come sussidiario alternativa alla confisca diretta.</p> <p>Vedi concordanza sopra sub articolo 3 della direttiva circa gli interventi di adeguamento effettuati in punto di confisca per equivalente.</p> <p>Con riguardo al paragrafo 2 l'assenza dell'imputato come disciplinata dalla legge n.67 del 2014 che ha modificato il codice di procedura penale non ne preclude la condanna e l'adozione conseguente delle misure di confisca; ciò vale anche nel caso in cui l'assenza discenda dalla sottrazione dell'imputato al processo in caso di fuga. Si tratta infatti di assenza volontaria che consente la prosecuzione del giudizio.</p> <p>Quanto alla malattia la stessa va inquadrata nell'impedimento a comparire dell'imputato (art.420 ter c.p.p.) che dà luogo a rinvio dell'udienza senza che il processo sia sospeso e senza che sia preclusa la possibilità di pervenire alla sua definizione una volta cessato il medesimo impedimento.</p> <p>Solo la malattia che, successivamente alla commissione del fatto, incida sulla capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al dibattimento a suo carico dà luogo alla sospensione del processo ai sensi dell'art.70 c.p.p.</p> <p>La sospensione preclude la possibilità di pronunciare sentenza diversa dal proscioglimento dall'imputato.</p> <p>Per ovviare a situazioni in cui lo stato di incapacità è irreversibile e determina la sospensione del processo con conseguente sospensione della prescrizione, la corte Costituzionale con sentenza n.45 del 2015 ha dichiarato illegittimo l'art.159 codice penale nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione nei casi di accertata irreversibilità delle condizioni mentali dell'imputato. L'effetto è dunque quello del normale corso della prescrizione</p>
---	---	--

		<p>con conseguente possibilità di pronunciare sentenza di estinzione del reato una volta decorso il relativo termine.</p> <p>L'incondizionata previsione di una confisca – nel caso sufficientemente raro di incapacità sopravvenuta - in mancanza di condanna anche solo nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, si porrebbe in contrasto con l'art.70 e 71 del c.p.p. nella parte in cui precludono appunto che si possa addivenire alla condanna del soggetto incapace.</p> <p>Diversa infine l'ipotesi di soggetto che incapace al momento della commissione del fatto abbia conservato la capacità di partecipare scientemente al procedimento, caso in cui la malattia non incide sulla concreta possibilità di applicare la misura della confisca, anche eventualmente in fase anteriore al dibattimento nel corso di udienza preliminare se lo stesso debba essere prosciolto. Le condizioni di malattia che invece incidono solo parzialmente sulla capacità di intendere e di volere non sono tali da impedire la condanna e la confisca .</p> <p>Secondo la giurisprudenza una sentenza dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione non preclude la possibilità di confiscare il prezzo o il profitto del reato ove la confisca sia prevista come obbligatoria, a condizione che vi sia stata condanna in primo grado e accertamento della responsabilità dell'imputato.</p> <p>Il contrasto giurisprudenziale sorto sulla possibilità di disporre la confisca obbligatoria a norma dell'art. 240 cpv. c.p. in caso di declaratoria di estinzione del reato, è stato risolto nel senso anzidetto dalle Sezioni Unite , con sentenza n. 31617/2015.</p> <p>Va aggiunto che il ddl Atto Senato n. 2134), di modifica dell'art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, convertito in legge n. 356/1992. all'art. 27 comma 4 septies prevede, recependo l'orientamento estensivo: "Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 2-ter, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiara estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della</p>
--	--	---

		<p>responsabilità dell'imputato".</p> <p>Alla luce dell'orientamento espresso in sede di interlocuzioni tra i rappresentanti degli Stati con la Commissione, in virtù della quale rilevano altresì le misure ablatorie di carattere non penale, si fa presente che l'istituto trova altresì attuazione, con riferimento alla previsione della confisca di prevenzione, che è autonomo rispetto alla confisca penale, in quanto si fonda su di una valutazione di pericolosità sociale del proposto. Non ci sono peraltro ostacoli a che anche provvedimenti di confisca siano adottati anche in un procedimento non penale, purché ci sia la garanzia della giurisdizionalità (cfr. considerando 10, in cui si precisa che gli stati membri sono liberi di portare le procedure di confisca collegata una causa penale dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria competente).</p>
<p>Articolo 5 Poteri di confisca</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose.</p> <p>2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il concetto di «reato» comprende almeno le seguenti fattispecie:</p> <p>a) corruzione attiva e passiva nel settore privato, ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2003/568/GAI, nonché corruzione attiva e passiva nella quale sono coinvolti funzionari delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari;</p> <p>b) reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI, almeno nei</p>	<p>V. corrispondenza sub art. 3 della direttiva.</p> <p>I reati menzionati dalla direttiva sono già previsti dall'art.12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n.306 convertito nella legge 7 agosto 1992, n.356 (Ipotesi particolari di confisca).</p> <p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74</p>	<p>La norma prevede l'ipotesi della confisca allargata, nel senso che non si richiede l'accertamento del nesso causale tra i beni confiscare e specifici reati, ma il provvedimento di confisca si estende a tutti i beni che il giudice ritenga di origine criminale; la sua applicazione presuppone una condanna definitiva. Il presupposto è che il provvedimento sia emesso nei confronti di una persona che sia condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente e indirettamente, un vantaggio economico, e che l'autorità giudiziaria, sulla base delle circostanze del caso, fra cui il valore sproporzionato dei beni rispetto al reddito legittimo del condannato, sia convinta che i beni questione derivino da condotte criminose.</p> <p>Può essere inoltre previsto il limite temporale entro cui possa procedersi alla confisca rispetto al momento della condanna, ovvero entro cui operi la presunzione di illecita provenienza del bene, secondo quanto richiesto dal considerando 21. La necessità di accertare la correlazione temporale è, nel nostro ordinamento, introdotta in via giurisprudenziale. La suprema corte ha affermato più volte che «in tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di <i>ragionevolezza temporale</i>, dovendosi dar conto che i beni non</p>

<p>casi in cui il reato ha prodotto vantaggi economici;</p> <p>c) indurre un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero reclutarlo o trarne profitto o altrimenti sfruttarlo a tali fini, se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/93/UE; la distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva; l'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva; la produzione di materiale pedopornografico, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, di tale direttiva;</p> <p>d) interferenza illecita relativamente ai sistemi e interferenza illecita relativamente ai dati, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4 e 5 della direttiva 2013/40/UE, se un numero significativo di sistemi di informazione è stato colpito avvalendosi di uno strumento, di cui all'articolo 7 di tale direttiva, destinato o modificato principalmente a tal fine; la fabbricazione, la vendita, l'approvvigionamento per l'uso, l'importazione, la distribuzione o la messa a disposizione in altro modo intenzionali degli strumenti utilizzati al fine di commettere un reato, almeno per i casi che non sono di minore gravità, ai sensi dell'articolo 7 della suddetta direttiva;</p> <p>e) un reato punibile, ai sensi del pertinente strumento di cui all'articolo 3 o, se lo strumento in questione non precisa una soglia di punibilità, ai sensi del diritto nazionale in materia, con una pena detentiva pari, nel massimo, ad almeno quattro anni.</p>	<p>del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale .</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.</p> <p>2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni .</p> <p>2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente,</p>	<p>siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione» e ha ritenuto rispettato il requisito della "ragionevolezza temporale" in relazione ad un acquisito effettuato <i>un anno prima</i> rispetto al formale inizio della attività criminosa (Cass., Sez. I, n.41100/2014, ma vedi anche in precedenza n.11049/2001; n.2634/2013; n.35707/2013)</p> <p>La direttiva non necessita sul punto di atti di recepimento, se non dove segnalato, provvedendo già la normativa vigente (così come oggi novellata) alla possibilità di procedere a confisca estesa per i reati menzionati dall'articolo 5 della medesima.</p> <p>Si è provveduto a inserire nel corpo dell'art.12 sexies del d.l. 306/1992 quale reato presupposto quello di cui all'art.2635 c.c.</p> <p>Come rilevato sopra la confisca estesa (art.12 sexies del citato d.l.) già è applicabile ai fatti di criminalità organizzata (anche in tema di organizzazioni dedite al traffico di droga) e ai reati commessi nel detto ambito</p> <p>La norma citata contempla i reati in materia di sfruttamento sessuale dei minori</p> <p>Si è provveduto a introdurre un terzo periodo al comma 1 dell'art.12 sexies, in materia di aggressione dei sistemi informatici.</p>
---	--	---

delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in

	<p>materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.</p> <p>4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno .</p> <p>4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato .</p> <p>4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere</p>	
--	---	--

	adottato	
<p>Articolo 6</p> <p><i>Confisca nei confronti di terzi</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l'acquisto sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato.</p> <p>2. Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede.</p>	<p>Codice penale art.240 (come novellato), 322 ter, 466 bis (come introdotto dal presente decreto), 600 septies, 648 quater; art.12 sexies d.l. 306/1992.</p> <p>Ai fini della tutela dei terzi di buona fede si veda codice di procedura penale articolo 322:</p> <p>1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, <i>la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione</i> possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.</p> <p>2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento;</p> <p>e articolo 322 bis:</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, <i>la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione</i>, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.</p> <p>1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.</p> <p>2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.</p> <p>Articolo 321 c.p.p. comma 3: Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli</p>	<p>Il concetto di estraneità reato, ai fini della confisca del profitto ai sensi dell'articolo 240 codice penale, 322 ter codice penale, 19 decreto legislativo 231/2001, non è limitato all'assenza di concorso nella commissione del reato, ma si estende anche all'assenza di benefici derivanti dallo stesso, sicché non può essere considerato estraneo il soggetto che comunque ne tragga un vantaggio. Dunque, ferma restando la tutela dei terzi di buona fede, si richiede la consapevolezza o la colpa del terzo sulla base di fatti e circostanze concreti. Secondo consolidata giurisprudenza il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità del bene. Sul modello delle norme richiamate sono state modificate le norme citate sopra (vedi concordanza sub art.3 , 4, 5).</p> <p>Ai fini della tutela del terzo lo stesso già in fase di sequestro /congelamento è titolare del diritto di ricorso contro il provvedimento che dispone il sequestro sia con riesame, mezzo di impugnazione che devolve interamente al tribunale collegiale il giudizio anche di merito sul sequestro emesso dal giudice, sia con appello.</p> <p>Se il terzo è rimasto inerte nella fase di riesame sia nel corso delle indagini preliminari che durante il giudizio di primo grado, il terzo può far valere - dinanzi all'A.G. precedente- i propri diritti sui beni sequestrati. Può chiederne cioè la restituzione, sperando incidente d'esecuzione, nel corso del procedimento, e dopo la sua definizione; avverso eventuali decisioni negative del giudice di merito, può proporre opposizione e, successivamente, ricorso per cassazione.</p> <p>In caso di confisca pronunciata con sentenza definitiva il terzo può adire il giudice dell'esecuzione, con il procedimento disciplinato dall'art.667 c.p.p.</p> <p>Si segnala che la Cass., Sez. I pen., ord.</p>

	<p>elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria</p> <p>Articolo 325 (ricorso per cassazione)</p> <p>1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.</p> <p>2. Entro il termine previsto dell'articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.</p> <p>4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza</p>	<p>14 gennaio 2016 (dep. 1 marzo 2016), n. 8317,] che ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost., delle norme contenute negli artt. 573, 579 co. 3 e 593 del codice di procedura penale nella parte in cui dette norme non consentono al terzo estraneo al reato ma titolare formale del diritto di proprietà sui beni confiscati di proporre appello avverso la sentenza di primo grado relativamente al capo contenente la statuizione di confisca. Ai fini che interessano, i profili evidenziati nell'ordinanza di rimessione non rilevano per la corretta trasposizione della direttiva, la quale non vincola il legislatore nazionale, che è libero di disciplinare nel modo ritenuto più opportuno gli strumenti di tutela del terzo.</p>
<p><i>Articolo 7</i></p> <p>Congelamento</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento dei beni in vista di un'eventuale conseguente confisca. Tali misure, disposte da un'autorità competente, includono azioni urgenti da intraprendere, se necessario, al fine di conservare i beni.</p> <p>2. I beni in possesso di terzi, ai sensi dell'articolo 6, possono essere sottoposti a provvedimenti di congelamento ai fini di un'eventuale conseguente confisca.</p>	<p>Provvedono sul punto gli artt. 321 e seguenti del codice penale; in particolare l'art.321 prevede:</p> <p>1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.</p> <p>2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.</p> <p>2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.</p> <p>3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con</p>	<p>La direttiva non necessita sul punto di atti di recepimento, provvedendo già la normativa nazionale vigente a disciplinare anche sul piano dell'urgenza di provvedere con la norma in tema di sequestro preventivo. I beni strumentali quali cose pertinenti al reato sono altrimenti oggetto di sequestro probatorio .</p>

	<p>decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.</p> <p>3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.</p> <p>3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate</p> <p>Come sopra riportato il provvedimento originario del giudice è impugnabile davanti al tribunale collegiale con riesame; un eventuale diniego della restituzione con appello. Entrambi i provvedimenti conclusivi del tribunale sono impugnabili con ricorso per cassazione.</p>	
--	---	--

<p>Articolo 8 <i>Garanzie</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti nella presente direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, dopo la sua esecuzione, il provvedimento di congelamento dei beni sia comunicato quanto prima all'interessato. La comunicazione indica, almeno sommariamente, il motivo o i motivi del provvedimento. Se necessario per evitare di pregiudicare un'indagine penale, le autorità competenti possono ritardare la comunicazione del provvedimento di congelamento dei beni all'interessato.</p> <p>3. Il provvedimento di congelamento dei beni resta in vigore solo per il tempo necessario a conservare i beni in vista di un'eventuale successiva confisca.</p> <p>4. Gli Stati membri dispongono che vi sia l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento in sede giurisdizionale da parte delle persone i cui beni ne sono l'oggetto, in conformità delle procedure del diritto nazionale. Tali procedure possono prevedere che il provvedimento iniziale di congelamento emesso da un'autorità competente diversa da un'autorità giudiziaria sia sottoposto alla convalida o al riesame da parte di un'autorità giudiziaria prima di poter essere impugnato dinanzi a un organo giudiziario.</p> <p>5. I beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono restituiti immediatamente. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti sono stabilite dal diritto nazionale.</p> <p>6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che ciascun provvedimento di confisca sia motivato e comunicato all'interessato. Gli Stati membri dispongono che vi sia l'effettiva possibilità per il soggetto nei confronti del quale è stata disposta la confisca di impugnare il provvedimento dinanzi a un organo giudiziario.</p>	<p>Si richiama il contenuto delle norme del codice di procedura penale sopra riportate. Si rileva che il decreto di sequestro preventivo deve essere motivato; contiene quindi l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che conducono al sequestro e il relativo provvedimento deve essere notificato non solo all'indagato ma a coloro che hanno diritto all'impugnazione (ivi compresi pertanto i terzi nei cui confronti il decreto è stato eseguito).</p> <p>Si rileva che l'indagato ha diritto all'assistenza del difensore (la difesa tecnica è obbligatoria).</p> <p>L'eventuale sequestro direttamente disposto da ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.321 comma 3 bis c.p.p. è oggetto di convalida da parte del giudice con provvedimento come visto impugnabile.</p> <p>In relazione al paragrafo 10 dell'articolo 8, la direttiva se, da un lato, estende la possibilità di confisca e dunque la definitiva ablazione in favore dello Stato dei beni sottratti all'autore del reato, dall'altro, si premura di assicurare che «il provvedimento di confisca non impedisca alle vittime di far valere i loro diritti di risarcimento», ove sussistano (paragrafo 10 dell'articolo 8). Sul punto nel presente decreto non si è inteso modificare l'ordinamento interno per un duplice ordine di motivi. Le vittime del reato possono far valere i loro diritti alla restituzione mediante lo strumento del sequestro conservativo che può avere ad oggetto qualsiasi bene posseduto dall'autore del reato, alla sola condizione che vi sia motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili discendenti da reato. Quando i beni coincidono con quelli oggetto di sequestro funzionale alla confisca (cd. sequestro preventivo) il sequestro può essere convertito in sequestro conservativo su richiesta del Pubblico Ministero o della parte civile. La garanzia della tutela delle vittime risulta cioè già contemplata dall'ordinamento e presuppone che la vittima abbia agito nel processo penale per ottenere la condanna a fini risarcitori. A tale condizione si deve quindi sostenere che l'ordinamento assicura misure volte</p>	<p>Nel richiamare il contenuto delle norme nazionali in materia di sequestro e quelle che disciplinano il sistema relativo delle impugnazioni, si rileva che la direttiva non necessita di attuazione sul punto delle garanzie.</p>
--	--	---

<p>7. Fatte salve la direttiva 2012/13/UE e la direttiva 2013/48/UE, le persone i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca hanno diritto a un avvocato durante l'intero procedimento di confisca, al fine di esercitare i propri diritti relativamente all'identificazione dei beni strumentali e dei proventi. Le persone interessate sono informate di tale diritto.</p> <p>8. Nei procedimenti di cui all'articolo 5, l'interessato ha l'effettiva possibilità di impugnare le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili in base ai quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose.</p> <p>9. I terzi possono far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali, anche nei casi di cui all'articolo 6.</p> <p>10. Ove, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di un provvedimento di confisca previsto dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il provvedimento di confisca non impedisca a tali vittime di far valere i loro diritti.</p>	<p>a garantire il diritto al risarcimento della vittima. Si deve tuttavia rilevare come la confisca, tanto più ove prevista come obbligatoria, costituisce una misura afflittiva che prescinde dal diritto civilistico al risarcimento del danno. L'adozione della misura di sicurezza o della sanzione in senso lato si pone quindi come uno strumento volto alla diminuzione del patrimonio del reo che si affianca all'obbligo di risarcimento, ma non lo sostituisce secondo il diritto interno. Solo ove il patrimonio sia incapiente, come detto, la vittima può attingere per la soddisfazione del proprio diritto ai medesimi beni prioritariamente destinati allo Stato. In questa prospettiva quindi non si è ritenuto di dovere dare attuazione sul punto a quanto previsto dal paragrafo 10 dell'art.8 della direttiva.</p>	
<p>Articolo 9 <i>Confisca ed esecuzione efficaci</i> Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire di individuare e rintracciare i beni da congelare e confiscare, anche dopo una condanna penale definitiva o in seguito a un procedimento in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e per assicurare l'esecuzione efficace di un provvedimento di confisca, se quest'ultimo è già stato emesso.</p>	<p>L'art. 676 cod. proc. pen. è specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di confisca obbligatoria e trova applicazione in fase di esecuzione quando sia stata pronunciata condanna definitiva, nel senso che ove omessa può essere ordinata all'esito di procedimento partecipato, successivamente alla condanna. La norma riguarda tutte le ipotesi di confisca obbligatoria ivi compresa la confisca estesa disciplinata dall'art.12 sexies del d.l. 306/1992</p>	<p>Sul punto, richiamato anche quanto sopra riportato circa i limiti della confisca in caso di estinzione del reato, la direttiva non necessita di attuazione. Si rileva inoltre che "in tema di misure di sicurezza patrimoniale, la morte del reo intervenuta dopo la irrevocabilità della condanna, non preclude al giudice dell'esecuzione di applicare la confisca ex art. 12 sexies D.L. n.306 del 1992 o di disporre l'esecuzione ove l'applicazione sia già stata disposta prima dell'evento estintivo"</p>

<p>Articolo 10</p> <p><i>Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, per esempio mediante l'istituzione di uffici nazionali centralizzati, una serie di uffici specializzati, o meccanismi equivalenti, per garantire l'adeguata gestione dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale conseguente confisca.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste al paragrafo 1 includano la possibilità di vendere o trasferire i beni, ove necessario.</p> <p>3. Gli Stati membri valutano se adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale.</p>	<p>Articoli 104 e 104 bis disp. att. codice procedura penale impongono che i beni sequestrati a fine di confisca siano amministrati da soggetti qualificati iscritti in albi nazionali.</p> <p>È inoltre istituita l'agenzia nazionale per i beni confiscati che subentra all'amministratore nella gestione dei beni quando il provvedimento diventa definitivo sia in caso di confisca diretta o per equivalente per i reati contemplati nell'art.51 comma 3 bis c.p.p. sia in caso di confisca estesa.</p> <p>La vendita quale effetto generale della confisca è contemplata dall'art.86 disp. att. c.p.p. Analoghe disposizioni sono contenute dagli artt. 45 e ss. del codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011 n.159), che disciplinano specificamente la destinazione dei beni confiscati non solo in sede di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale ma anche per la confisca adottata ai sensi dell'art.12 sexies del d.l. 306/1992 oltre che alla confisca penale adottata per i reati contemplati dall'art.51 comma 3 bis c.p.p.</p>	<p>Non necessita intervento recettivo.</p> <p>Del pari è a dirsi per i successivi articoli 12, 13, 14 e 15</p>
<p>Articolo 11</p> <p>Statistiche</p> <p>1. Gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono:</p> <p>a) il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti;</p> <p>b) il numero di provvedimenti di confisca eseguiti;</p> <p>c) il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento, almeno dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale conseguente confisca al momento del congelamento;</p> <p>d) il valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca.</p> <p>2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:</p> <p>a) il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro;</p> <p>b) il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro;</p> <p>c) il valore o il valore stimato dei</p>	<p>L'art. 3 comma 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 109 impone il rilievo statistico dei provvedimenti di sequestro e confisca. È stato emanato al riguardo DM n.73 del 24 febbraio 1997, "regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati", sulla base del quale sono raccolti i dati relativi ai sequestri e alle confische di prevenzione oltre che di quelle adottate ai sensi dell'art.12 sexies del d.l. 306/1992.</p> <p>L'art.49 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 ha disciplinato ex novo la materia circa la rilevazione dei dati statistici relativi non solo ai sequestri di prevenzione ma ai sequestri e alle confische penali adottate per i reati di cui all'art.51 c.p.p. e nell'ambito di procedimento ex art.12 sexies d.l. 306/1992.</p> <p>Quanto ai sequestri e alle confische adottate nel corso e all'esito del processo penale la tenuta dei registri in materia penale, anche informatici, è disciplinata dal DM 30 settembre 1989 e successive modificazioni. Sulla base dell'art.6 del DM 27 marzo 2000 n.264 "regolamento recante norme sulla tenuta dei</p>	<p>Ai fini dell'attuazione della direttiva in punto di obblighi di comunicazione alla commissione il presente decreto li prevede secondo la stabilita cadenza annuale all'art.7. Verranno così comunicati i dati numerici relativi ai provvedimenti di sequestro funzionali alla confisca e alle confische, nonché i dati circa il valore stimato dei beni oggetto di ablazione temporanea e definitiva</p>

<p>beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro.</p> <p>3. Gli Stati membri si adoperano per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2 a livello centrale.</p>	<p>registri presso gli uffici giudiziari” è stato adottato applicativo informatico che consente la raccolta dei dati relativi tra gli altri alle misure cautelari reali e quindi dei sequestri, nonché dei dispositivi di sentenza anche nella parte in cui contengono ordine di confisca, nonché dei beni e delle risorse che confluiscono nel cd. fondo unico per la giustizia, istituito con legge 181 del 2008. Si tratta degli strumenti che consentono quindi la rilevazione dei dati in esame.</p> <p>Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 attribuisce alla Direzione generale della giustizia penale presso il Ministero della Giustizia di effettuare <i>rilevazioni statistiche</i> al fine di valutare l'impatto socio-giuridico delle leggi. Con circolare del giugno 2013 il DAG ha regolato l'uso dell'applicativo informatico in parola, SICP, prevedendo per tutti gli uffici giudiziari l'obbligo dell'inserimento tempestivo e completo dei dati in esame</p>	
<p>Articolo 12</p> <p>Recepimento</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 ottobre 2015. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</p> <p>2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		
<p>Articolo 13</p> <p>Relazioni</p> <p>Entro il 4 ottobre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta gli effetti delle norme nazionali vigenti in materia di confisca e recupero dei beni, corredata, ove necessario, da opportune proposte.</p> <p>In tale relazione la Commissione valuta anche la necessità di una revisione dell'elenco di reati di cui all'articolo 5, paragrafo 2.</p>		

<p>Articolo 14</p> <p>Sostituzione dell'azione comune 98/699/GAI e di alcune disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI</p> <p>1. L'articolo 1, lettera a), dell'azione comune 98/699/GAI, gli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2001/500/GAI, nonché l'articolo 1, primi quattro trattini, e l'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI, sono sostituiti dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali decisioni quadro nel diritto nazionale.</p> <p>2. Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti all'azione comune 98/699/GAI e alle disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI di cui al paragrafo 1 si intendono come riferimenti alla presente direttiva.</p>		
<p>Articolo 15</p> <p><i>Entrata in vigore</i></p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p> <p>Articolo 16</p> <p><i>Destinatari</i></p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p>		